



COMUNE DI PINO D'ASTI

Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20, D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di dicembre alle ore venti e minuti quaranta nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MARCHISIO Aldo Maria - Sindaco	Sì
2. FERRERO Luca - Consigliere	Giust.
3. DELMASTRO Daniela - Consigliere	Sì
4. SGUOTTI Erminio - Consigliere	Sì
5. FIORE Simona - Consigliere	Sì
6. SELENU Monica - Consigliere	Giust.
7. DELMASTRO Giuseppe - Consigliere	Sì
8. SIRENA Maria Concetta - Consigliere	Sì
9. MEZZETTI Andrea - Consigliere	Sì
10. BELLOCCHIO Dario - Consigliere	Sì
11. TORCHITTI Serafina - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Dott. MORRA Paolo, Segretario Comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L..

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCHISIO Aldo Maria, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita, tra gli altri argomenti, alla trattazione di quanto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 6 del 30.03.2015 trasmesso alla Corte dei Conti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/09/2017;

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od

esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Rilevato che il Comune di Pino d'Asti deteneva al 31.12.2020, per sole due azioni (pari allo 0.07%) una partecipazione nella Società Provana S.p.a (società in liquidazione, giusta delibera dell' Assemblea Straordinaria del 13.05.2014), in relazione alla quale l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2013 aveva già deliberato l'alienazione delle proprie quote al Comune di Leinì e che tale operazione si è conclusa con girata azionaria sottoscritta in data 12.05.2021, come da dichiarazione di rogito del dott. Natale Nardello, Notaio in Torino;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione in data 09/12/2022 con verbale n. 8, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto il d. Lgs. 175/2016 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni consiliari n. 14 del 28/05/1991 e n. 25 del 15/10/1991, e modificato con delibera consiliare n. 14 del 29/06/1994;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti resi per alzata di mano favorevoli n. 8 - astenuti n. 0 - contrari n. 0 ,
su n. 8 presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che qui si elencano solo per le quote di partecipazione, dando atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni:

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	01356080059	0,04
GAL BASSO MONFERRATO SOC.CONSORTILE COOP. A R.L..	01150930053	0,076

- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;

Successivamente il Consiglio Comunale, all'unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8
Astenuiti n. - Contrari n. -

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : MARCHISIO Aldo Maria

Il Segretario Comunale
F.to : MORRA Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/12/2022 al 13/01/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pino d'Asti, li 29/12/2022

Il Segretario Comunale
F.to: MORRA Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-dic-2022

☒ [X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

☐ [] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pino d'Asti, li 29/12/2022

Il Segretario Comunale
F.to: MORRA Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
MORRA Paolo